

**Servizio di assistenza tecnico-specialistica di carattere legale nell'ambito del progetto
"Hydrobond"**

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia e soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, risulta soggetta al rispetto del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**") quale organismo di diritto pubblico;
2. con il progetto attuativo dell'iniziativa "Hydrobond" di cui al Decreto Regionale 8591 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile del 19 ottobre 2015, Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") ha ricevuto da Regione Lombardia il mandato di analizzare e sviluppare delle ipotesi di intervento finanziario a supporto dei programmi di investimento delle società pubbliche affidatarie della gestione del servizio idrico integrato lombardo (di seguito, per brevità, "**Gestori Unici**");
3. in esecuzione di tale incarico, Finlombarda, al fine di creare un programma di finanziamento a supporto dei piani di investimento dei Gestori Unici, ha individuato, quale canale alternativo a quello tradizionale bancario, un'operazione di cartolarizzazione (di seguito, per brevità, "**Operazione**"). L'Operazione prevede la sottoscrizione da parte di una società veicolo (special purpose vehicle, di seguito, per brevità, "**SPV**") di titoli obbligazionari emessi da parte dei Gestori Unici. La sottoscrizione delle Obbligazioni da parte della SPV è finanziata a sua volta tramite l'emissione di "collateralized debt obligation";
4. ai fini sopradetti, necessitando Finlombarda di un servizio di assistenza tecnico-specialistica di carattere legale a supporto dell'Operazione, con determina rif. prot. n. 4766/FB/cfb del 7 settembre 2017 del Direttore Generale pro-tempore della Società, Filippo Bongiovanni, è stata indetta la "*procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza tecnico-specialistica di carattere legale relativa all'attività di emissione di obbligazioni da parte di SPV nell'ambito del progetto Hydrobond*" (di seguito, per brevità, "**Procedura Legale Hydrobond**") per un importo complessivo massimo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre IVA e oneri di legge;

5. la Procedura Legale Hydrobond è stata realizzata mediante invito di tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse, per un totale di 15 operatori economici, a seguito della pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 4; all'invito dei 15 operatori economici che avevano presentato la manifestazione di interesse è seguita la ricezione di 6 (sei) offerte;
6. con determina rif. prot. n. 552/FB/FC/aa del 5 febbraio 2018 del Direttore Generale pro tempore della Società, Filippo Bongiovanni, la Procedura Legale Hydrobond è stata aggiudicata all'operatore economico DLA Piper Studio Legale Tributario Associato (di seguito, per brevità, "Fornitore") per un importo complessivo massimo di **Euro 80.000,00** (ottantamila/00), oltre IVA e oneri di legge;
7. in data 1 marzo 2018, la Società, in persona del procuratore Francesco Acerbi, ed il Fornitore hanno sottoscritto il contratto rif. prot. n. FA/1002 del 22 febbraio 2018 (di seguito, per brevità, "Contratto");
8. il Contratto, così come riportato all'art. 2 del medesimo, prevedeva una durata di 12 (dodici) mesi a far data dalla sua sottoscrizione, salvo la possibilità, alla scadenza, nel caso in cui, per cause non imputabili al Fornitore, le attività non fossero giunte a completamento, di prevedere, previo accordo tra le parti, una proroga della durata massima di n. 6 (sei) mesi;
9. in data 16 aprile 2019, con comunicazione rif. prot. FA/FL.2019.0001955, previo accordo tra le parti, Finlombarda ha comunicato al Fornitore la proroga del Contratto al 1 settembre 2019 per le motivazioni ivi addotte;
10. ad oggi Finlombarda ha corrisposto al Fornitore un compenso pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo massimo, in funzione della consegna dei documenti (nella versione preliminare) di cui ai punti 3.1 a), b), c), ed f) del Contratto, coerentemente a quanto stabilito all'art. 5 del medesimo;
11. ai fini dell'implementazione dell'Operazione, nel contempo, nel corso del 2018, Finlombarda, nell'ambito del ruolo di "arranger" dell'Operazione assegnato con la l.r. n. 35/2016, ha ricevuto dai Gestori Unici apposita delega a farsi affiancare in tale ruolo da un operatore economico da individuarsi sul mercato;
12. sulla base della stima della quantità di attività da svolgere e del relativo importo, la Società ha dovuto progettare a tal fine una procedura ad evidenza pubblica;
13. il Direttore Generale pro-tempore di Finlombarda, Filippo Bongiovanni, a seguito di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 98 del 24 luglio 2018, con determina rif. prot. n. 5186/FB/FC/aa del 3 agosto 2018, successivamente integrata con determina rif. prot. n. 6561/FB/FC/aa del 24 ottobre 2018, ha indetto la "procedura ad evidenza

pubblica ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione, tramite affiancamento di Finlombarda S.p.A. nel ruolo di arranger, di un intervento finanziario a supporto dei piani di investimento delle società pubbliche lombarde affidatarie della gestione del servizio idrico integrato lombardo" avente Codice Identificativo Gara n. 7662732E79 (di seguito, per brevità, "Procedura Arranger Hydrobond");

14. con determina MC/FC/aa Prot. n. FL.2019.0001693 del 1 aprile 2019 del Direttore Generale pro tempore della Società, Michele Camisasca, la Procedura Arranger Hydrobond è stata aggiudicata al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/misto formato dalla mandataria Société Générale Succursale di Milano e dalla mandante FISG S.R.L. (di seguito, per brevità, "Arranger") per un importo complessivo massimo pari ad Euro 1.650,000,00 (unmilionesecicentocinquantamila/00), oltre IVA e oneri di legge, subordinando la stipula del contratto con la società mandataria alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale da parte del RTI (ossia divenuta efficace l'aggiudicazione), oltre che alla costituzione del RTI;
15. con determina MC/FC Prot. n. FL.2019.0002025 del 29 aprile 2019 il Direttore Generale pro tempore, Michele Camisasca, ha disposto di sospendere la Procedura Arranger Hydrobond per le motivazioni ivi addotte; la stessa è stata riavviata con determina GR/FC/aa Prot. n° FL.2019.0003005 del 12 luglio 2019 dal Direttore Generale Giovanni Rallo, per le motivazioni ivi addotte;
16. con nota FM/ia prot. n° FL.2019.0003369 del giorno 8 agosto 2019 del Responsabile Unico del Procedimento della Procedura Arranger Hydrobond, Francesco Morabito, si è positivamente conclusa la verifica dei requisiti di ordine generale dell'Arranger; pertanto ad oggi è in corso il perfezionamento del contratto con l'Arranger;
17. così come riportato nella documentazione di gara della Procedura Arranger Hydrobond e nelle risposte ai chiarimenti forniti in sede di gara, parte delle attività che dovrà svolgere l'Arranger ai fini della realizzazione dell'Operazione sono strettamente collegate con attività di natura legale i cui costi sono in capo a Finlombarda in virtù del Contratto con il Fornitore;
18. parallelamente il Contratto, così come previsto all'art. 1 del medesimo, prevede che il Fornitore svolga attività funzionali all'emissione di "notes" sul mercato regolamentato da parte della SPV fornendo supporto fino al closing dell'Operazione implementata dall'Arranger;
19. pertanto, le attività di natura legale contenute nel Contratto sono strettamente collegate alle attività dell'Arranger dell'Operazione, anche sotto il profilo temporale;
20. il protrarsi della fase di progettazione della Procedura Arranger Hydrobond, a causa dei maggiori adempimenti collegati alla tipologia di procedura definita in corso d'opera, ed il successivo protrarsi della fase di contrattualizzazione dell'Arranger dovuto alla temporanea sospensione

della Procedura summenzionata, hanno vanificato il periodo di proroga del Contratto a causa dell'impossibilità da parte del Fornitore di continuare a svolgere, senza l'Arranger, le restanti attività a suo carico;

21. l'Operazione, avente finalità di rilevanza pubblica, vede il coinvolgimento di una serie di stakeholder, ivi compreso l'azionista Regione Lombardia;
22. ad oggi pertanto Finlombarda necessita che le attività del Contratto vengano completate in stretto raccordo con l'Arranger, al fine del buon esito dell'Operazione;
23. a tal fine, essendo giunto a scadenza il Contratto con il Fornitore, con richiesta di acquisto (di seguito, per brevità, "**RDA**") n. 103_2019 del giorno 4 ottobre 2019, pervenuta alla Direzione Risorse e Organizzazione in data 9 ottobre 2019, la Direzione Finanza e Partecipazioni, (di seguito, per brevità, "**Struttura richiedente**"), ha declinato puntualmente le attività ancora da svolgere dal Fornitore valorizzandole ad un importo complessivo di Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri di legge, e prevedendo che esse vengano svolte nel medesimo arco temporale di esecuzione del contratto che verrà stipulato con l'Arranger (18 mesi);
24. il Controllo di Gestione della Società, in riferimento alla summenzionata RDA, in data 9 ottobre 2019, ha positivamente verificato la disponibilità di budget;
25. il servizio di assistenza tecnico-specialistica di carattere legale richiesto con la RDA summenzionata (di seguito, per brevità, "**Servizio**"), non rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2019/2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 114 del 18 settembre 2018 (di seguito, per brevità, "**Delibera**") e successivamente modificata dal medesimo in data 18 dicembre 2018, 12 marzo 2019 e 23 luglio 2019, essendo allora regolarmente in corso il Contratto con il Fornitore;
26. tuttavia, il Direttore Generale della Società, in forza del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione alla lettera c) della Delibera, ha il potere di "*provvedere, solo in casi di sopravvenute esigenze di importo inferiore ai 40 mila euro, dettate da eventi imprevisti o imprevedibili anche di natura organizzativa, all'eventuale individuazione e autorizzazione, nei limiti di budget societario approvato, di ogni ulteriore procedimento di acquisizione, definendo gli elementi essenziali che lo caratterizzano*";
27. non essendo in programma una seduta del "Codir" della Società ove, come stabilito nella seduta del 29 gennaio 2018 del "Codir" medesimo, si sarebbero svolte le verifiche di sussistenza dei presupposti necessari per l'esternalizzazione, con mail della Direzione Risorse e Organizzazione del 14 ottobre 2019, inviata a tutti i responsabili di struttura organizzativa di Finlombarda, è stata richiesta l'eventuale disponibilità di risorse interne alla Società aventi le necessarie competenze

- per lo svolgimento del Servizio; tale richiesta, come da riscontri, archiviati agli atti, ricevuti tra il 14 ed il 22 ottobre 2019, ha avuto esito negativo;
28. in data 29 ottobre 2019, Finlombarda, per il tramite del Direttore Generale, dott. Giovanni Rallo, in ottemperanza a quanto previsto nella comunicazione dell'Assessore Caparini datata 2 aprile 2019 trasmessa a tutte le società del sistema regionale, ha inviato formale comunicazione rif. prot. GR/FL.2019.0004156 a Regione Lombardia, in cui ha richiesto la disponibilità ad essere assistita per lo svolgimento del Servizio, ovvero, in alternativa, l'autorizzazione a procedere in via autonoma all'affidamento all'esterno dello stesso;
29. in data 4 novembre 2019, Regione Lombardia ha inviato il suo assenso ad un affidamento all'esterno del Servizio per le motivazioni ivi addotte;
30. ad oggi, così come quando fu indetta la Procedura Legale Hydrobond, il Servizio non è previsto negli strumenti contrattuali (ad es. convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., pertanto è possibile procedere all'esternalizzazione dello stesso da parte della Società, essendo positivamente verificato quanto previsto dalla "Sezione III – Acquisti di beni e servizi" della DGR 5447 del 25 luglio 2016 "Direttive per gli enti del Sistema Regionale";
31. la Procedura Legale Hydrobond, così come già esplicitato al precedente punto 5, non è stata svolta con invito diretto ad imprese selezionate da Finlombarda ma a seguito di pubblicazione sul profilo del committente di un avviso per manifestazione di interesse; dunque non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (da invitare) bensì la lettera di invito è stata inviata a tutti gli operatori economici che avevano manifestato l'interesse alla partecipazione (tra i quali il Fornitore);
32. a tal proposito, le nuove Linee guida ANAC n. 4 precisano al punto 3.6 che *"la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;
33. il Fornitore ad oggi ha svolto alcune attività preliminari alla strutturazione dell'Operazione previste dal Contratto e per tali attività, così come già esplicitato al precedente punto 10, è stato regolarmente remunerato in costanza di contratto;
34. pertanto, avendo il Fornitore acquisito, in virtù dell'impegno già profuso e delle condivisioni con Finlombarda e gli altri stakeholder, delle specifiche competenze sull'Operazione, affidare le attività mancanti ad altro operatore economico comporterebbe la naturale vanificazione del lavoro da questi svolto e, parallelamente, comporterebbe un esborso maggiore di quello che ad oggi resterebbe ancora da corrispondere al Fornitore al termine di tutte le attività previste nel

Contratto, dal momento che il nuovo operatore economico dovrebbe svolgere nuovamente alcune attività del Contratto per allinearsi a quanto già svolto sinora con riferimento all'Operazione;

35. a tal proposito, le nuove Linee guida ANAC n. 4, sempre al punto 3.6, precisano inoltre che *“il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”*;
36. risultando l'importo stimato del Servizio da affidare inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), è possibile acquisire il Servizio tramite affidamento diretto ad un unico operatore ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici ed inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 al punto 3.6, è possibile acquisire il Servizio tramite affidamento diretto al contraente uscente in virtù delle motivazioni addotte ai precedenti punti 31 e 34;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. di procedere all'acquisizione del Servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle Linee Guida n.4 dell'ANAC, tramite l'invio di una richiesta di offerta sulla piattaforma telematica Sintel indirizzata all'operatore economico uscente;
2. di stabilire che l'importo complessivo del contratto che sarà stipulato con il Fornitore venga definito sulla base del preventivo presentato dal Fornitore per un importo massimo pari a Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri di legge;
3. di stabilire in n. 18 (diciotto) mesi la durata di svolgimento del Servizio;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “RUP”), Francesco Acerbi, dirigente della Direzione Finanza e Partecipazioni, già RUP della Procedura Legale Hydrobond per le specifiche competenze detenute, demandando allo stesso la sottoscrizione degli atti, la cura e la vigilanza sul procedimento, nonché il coordinamento l'effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi procedurali, con potere


di provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti connessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge in relazione al presente acquisto;

5. di prevedere l'esclusione della garanzia per la partecipazione alla procedura, di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dal primo comma della disposizione citata;
6. di prevedere altresì l'esclusione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ragione dell'importo, della natura e della durata del Servizio;
7. che il presente atto, sia trasmesso a cura della Direzione Risorse e Organizzazione al soggetto nominato RUP per gli adempimenti necessari, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

Giovanni Rallo



GR/EC/aa Prot. n° FL.2019.0004240 del 6 novembre 2019



